

STATUTO



U.Co.M.E.S.A.

**UNIONE COSTRUTTORI
MACCHINE EDILI, STRADALI,
MINERARIE ED AFFINI**

(nuovo testo approvato dall'Assemblea degli Associati
nella seduta del 1° Luglio 1999)

STATUTO

Art. 1) COSTITUZIONE DENOMINAZIONE E SEDE

Fra i costruttori di macchine ed impianti per edilizia, lavori pubblici e minerari è costituita un'Associazione denominata:

"U.Co.M.E.S.A. UNIONE COSTRUTTORI MACCHINE EDILI, STRADALI, MINERARIE ED AFFINI".

U.Co.M.E.S.A. ha sede in Milano presso la Federazione delle Associazioni Nazionali dell'Industria Meccanica Varia ed Affine (A.N.I.M.A.) - cui aderisce - e può costituire sedi ed uffici in altre località.

Art. 2) SCOPI

U.Co.M.E.S.A. esclude dalla propria attività ogni fine di lucro ed ha lo scopo di prendere in esame lo studio e la risoluzione dei problemi specifici della categoria, assistendo gli Associati in tutto quanto possa riferirsi alla loro attività di settore.

A tal fine, in particolare, si propone di:

- a) favorire ed incrementare la produzione del settore, promuovendo lo sviluppo della meccanizzazione dei cantieri, sviluppando la conoscenza e la diffusione dei prodotti degli Associati con adeguate iniziative;
- b) sviluppare studi e ricerche di mercato anche con l'ausilio di statistiche di produzione e di vendita;
- c) sviluppare iniziative promozionali (fiere, esposizioni, convegni pubblicazioni) anche in collaborazione con i preposti enti governativi;
- d) sviluppare rapporti con associazioni ed istituzioni nazionali ed estere interessanti l'attività della categoria;
- e) studiare e risolvere problemi tecnici, economici, commerciali, normativi, legali e fiscali interessanti la categoria intervenendo ove è necessario nelle sedi opportune presso enti ed autorità;
- f) dare efficiente collaborazione ad enti ed istituti preposti ad emettere norme e disposizioni interessanti l'attività del settore;

- g) sviluppare iniziative che abbiano lo scopo di migliorare la conoscenza dei problemi di impiego delle macchine da cantiere;
- h) favorire l'unificazione e la standardizzazione della terminologia tecnica e delle caratteristiche delle macchine da cantiere;
- i) realizzare ogni altra iniziativa che gli Organi dell'Associazione vogliano proporre ed approvare nell'ambito dello scopo sociale.

Art. 3) ASSOCIATI

Possono far parte dell'Associazione due categorie di Associati:

- a) gli Associati effettivi e cioè le imprese italiane che si dedicano in tutto o in parte alla produzione di macchine ed impianti edili, stradali, minerari, per la prefabbricazione e affini;
- b) gli Associati aggregati e cioè le imprese operanti in settori complementari a quelli di cui alla lettera a) e quelle che operano nel mercato settoriale in rappresentanza o per conto di gruppi industriali con impianti di produzione solo all'estero.

Art. 4) DOMANDE DI ADESIONE

La domanda di adesione ad Associato effettivo od aggregato deve essere sottoscritta da chi abbia la legale rappresentanza dell'impresa richiedente l'adesione all'Associazione.

La domanda di adesione dovrà contenere l'espressa dichiarazione di accettazione dello Statuto dell'Associazione.

Le domande di adesione sono sottoposte all'approvazione del Consiglio Direttivo.

L'adesione all'Associazione non è preclusa agli Associati iscritti ad altro ente od associazione.

L'adesione all'Associazione ha decorrenza dal 1 gennaio o dal 1 luglio dell'anno di accoglimento della domanda, a seconda che la delibera del Consiglio Direttivo venga espressa nel primo o nel secondo semestre dell'anno.

L'adesione é comunque subordinata al pagamento degli specifici contributi

associativi ed è impegnativa per due anni; l'adesione si considera tacitamente rinnovata di biennio in biennio, qualora non vengano presentate le dimissioni a mezzo lettera raccomandata almeno tre mesi prima della scadenza del biennio in corso.

Art. 5) ESCLUSIONE E DIMISSIONI DELL'ASSOCIATO

La qualità di associato si perde:

- a) per dimissioni;
- b) per esclusione a seguito di cessazione dell'attività;
- c) per esclusione a seguito di cambiamento di attività qualora la nuova attività non rientri tra quelle indicate all'articolo 3 di questo statuto;
- d) per esclusione a seguito di condanna dell'Associato o dei suoi legali rappresentanti per reati che importino l'interdizione anche temporanea dai pubblici uffici;
- e) per esclusione a seguito di gravi inadempimenti alle obbligazioni derivanti all'Associato dalla legge o dal rapporto associativo, o comunque connessi con la qualità di Associato o con gli scopi dell'Associazione.

L'esclusione dell'Associato viene deliberata dal Consiglio Direttivo. Il provvedimento di esclusione, con la relativa motivazione, dovrà essere comunicato all'Associato con lettera raccomandata con avviso di ricevimento.

Contro il provvedimento di esclusione l'Associato può ricorrere al Collegio dei Probiviri entro il termine di quindici giorni dal ricevimento della relativa comunicazione.

Il Collegio, esaminate la relazione scritta che il Consiglio Direttivo deve presentargli e quella che l'Associato ha facoltà di presentargli, deciderà in via definitiva sull'esclusione.

In caso di dimissioni o di esclusione, l'Associato sarà comunque tenuto a corrispondere i contributi associativi (art. 18) relativi al biennio in corso (art. 4).

Art. 6) GRUPPI DELL'ASSOCIAZIONE

L'U.Co.M.E.S.A. è suddivisa nei seguenti gruppi specialistici:

- a) gruppo costruttori macchine, impianti ed attrezzature per escavazione, sondaggio, perforazione e palificazione;
- b) gruppo costruttori macchine, impianti ed attrezzature per frantumazione, macinazione, vagliatura, classificazione, lavaggio;
- c) gruppo costruttori macchine, impianti ed attrezzature per produzione, trasporto e messa in opera del calcestruzzo ed affini;
- d) gruppo costruttori gru;
- e) gruppo costruttori macchine, impianti ed attrezzature per lavori stradali;
- f) gruppo costruttori macchine, impianti ed attrezzature varie per la prefabbricazione, produzione di materiali da costruzione e per le prove dei materiali.

E' facoltà del Consiglio Direttivo di modificare la denominazione e/o la composizione dei gruppi e/o il loro numero nonché di autorizzare la costituzione di nuovi gruppi.

Di tali gruppi fanno parte le aziende iscritte all'Associazione che si occupano della specifica produzione del gruppo, con lo scopo di prendere in esame lo studio e la risoluzione dei problemi particolari del settore.

A capo di ogni gruppo è preposto un Capogruppo nominato dagli Associati facenti parte del gruppo stesso.

I Capigruppo durano in carica due anni e possono essere rieletti per non più di due bienni consecutivi.

I Capigruppo sono di diritto membri del Consiglio Direttivo dell'Associazione.

Art. 7) ORGANI DELL'ASSOCIAZIONE

Sono organi dell'U.Co.M.E.S.A:

- a) l'Assemblea degli Associati;
- b) il Consiglio Direttivo;

- c) il Presidente;
- d) il Consigliere Tesoriere;
- e) il Collegio dei Probiviri.

Tutte le cariche dell'Associazione sono gratuite e possono essere assunte da Amministratori, Presidenti, Vice Presidenti, Consiglieri Delegati, Dirigenti e comunque diretti Funzionari delle aziende associate.

Può essere eletto a cariche dell'Associazione anche chi, all'infuori delle persone suindicate, sia qualificato ed esperto del ramo purché tale persona venga espressamente designata dall'Associato quale sua mandataria ad hoc.

Il Presidente, i membri elettivi del Consiglio Direttivo, il Consigliere Tesoriere ed i membri del Collegio dei Probiviri durano in carica due anni e possono essere rieletti, ma per non più di due bienni consecutivi.

Art. 8) ASSEMBLEA

L'Assemblea è costituita da tutti gli Associati effettivi ed aggregati ed è presieduta dal Presidente dell'Associazione.

Ogni Associato può farsi rappresentare, per delega scritta, da altro Associato.

Nessun partecipante all'assemblea può essere portatore di più di tre deleghe.

L'Assemblea deve essere convocata almeno una volta all'anno, entro il mese di giugno, ad iniziativa del Presidente o quando ne faccia richiesta almeno un quinto degli Associati.

La convocazione dovrà avvenire mediante avviso scritto contenente l'ordine del giorno, diretto a ciascun Associato almeno 15 giorni prima di quello fissato per l'Assemblea.

In caso di urgenza, l'avviso scritto potrà essere inviato anche via telefax con il ridotto preavviso di 3 giorni.

Per la validità dell'Assemblea in prima convocazione è necessaria la presenza della maggioranza (metà più uno) degli Associati effettivi, mentre in seconda convocazione l'Assemblea sarà valida qualunque sia il numero degli Associati effettivi presenti.

La seconda convocazione, salvo che non sia diversamente indicato nell'avviso, si intende fissata un'ora dopo la prima.

Ogni Associato effettivo ha diritto ad un voto. Gli Associati aggregati non hanno diritto di voto, ma partecipano senza limitazioni alle attività assembleari esercitando funzioni consultive.

Ad esclusione di quanto stabilito al seguente capoverso ed al successivo articolo 20), le deliberazioni sono prese a maggioranza assoluta dei votanti e senza tenere conto degli astenuti. Prevale, in caso di parità, il voto del Presidente.

Le deliberazioni aventi ad oggetto la modificazione dello statuto dell'Associazione dovranno essere prese con la maggioranza dei due terzi dei votanti.

Su proposta del Presidente approvata dall'Assemblea, le votazioni potranno avvenire anche a scrutinio segreto.

Le votazioni aventi ad oggetto la nomina dei membri del Consiglio direttivo, del Presidente del Consigliere Tesoriere e dei Probiviri avverranno sempre a scrutinio segreto.

Le deliberazioni dell'Assemblea, prese in conformità al presente Statuto, obbligano tutti gli Associati.

Art. 9) COMPITI DELL'ASSEMBLEA

L'Assemblea ha i compiti di:

- a) fissare le direttive di massima per l'attività dell'Associazione e definirne la competenza ed i limiti in riferimento alle voci merceologiche del settore;
- b) trattare i problemi di carattere generale pertinenti all'attività dell'Associazione o che vengono sottoposti ad essa od al Consiglio Direttivo;
- c) procedere all'elezione dei membri elettivi del Consiglio Direttivo dopo averne fissato il numero che non può essere superiore a quello dei membri di diritto (Capigruppo);
- d) procedere all'elezione del Presidente dell'Associazione;
- e) procedere all'elezione del Consigliere Tesoriere, nonché dei tre membri effettivi e dei due membri supplenti del Collegio dei Probiviri;

- f) discutere e deliberare sui rendiconti economico/finanziari consuntivi e sui conti preventivi - con le relative relazioni - sottoposte dal Consiglio Direttivo;
- g) deliberare su impegni finanziari a carico dell'associazione per ogni eventuale gestione particolare qualora ciò si ravvisi necessario per la tutela di interessi generali che l'Associazione intende raggiungere, fissando a tal uopo le modalità di ripartizione delle spese e della loro riscossione fra i soci.
- h) fissare l'entità dei contributi associativi degli Associati effettivi ed aggregati per la quota di competenza dell'Associazione e le modalità di esazione;
- i) costituire organi consultivi fra imprese operanti in settori omogenei;
- j) delegare proprie funzioni al Consiglio Direttivo dell'Associazione;
- k) deliberare sulle proposte di modifica del presente Statuto;
- l) deliberare su ogni altro argomento sottoposto dal Consiglio Direttivo alla sua approvazione;
- m) deliberare l'adesione di U.Co.M.E.S.A. ad Associazioni di categoria o a Federazioni, così come il relativo recesso.

Art. 10) CONSIGLIO DIRETTIVO

Il Consiglio Direttivo è composto dal Presidente dell'Associazione, dal Vicepresidente (o dai Vicepresidenti), dai Capigruppo, dal Consigliere Tesoriere, dal Presidente Onorario e dagli altri membri eletti dall'Assemblea.

La convocazione sarà fatta dal Presidente a mezzo lettera raccomandata da inviarsi almeno otto giorni prima; nei casi di urgenza può avvenire anche con telegramma o telefax da inviarsi due giorni prima.

Il Consiglio si riunirà almeno una volta al semestre ad iniziativa del Presidente o quando ne facciano richiesta almeno tre dei suoi componenti.

Il Consiglio Direttivo è validamente costituito quando sono presenti almeno la metà dei suoi componenti. Ciascun membro del Consiglio Direttivo, ad esclusione del Presidente Onorario, ha diritto ad un voto. Le decisioni si prendono a maggioranza dei voti dei presenti e in caso di parità prevale il voto del Presidente.

Decadono dalla carica i componenti che, senza giustificato, motivo non intervengono alle riunioni per tre volte consecutive.

Art. 11) COMPITI DEL CONSIGLIO DIRETTIVO

Il Consiglio Direttivo:

- a) esegue le deliberazioni dell'Assemblea;
- b) assume l'iniziativa di studi e promuove tutti gli atti che ritenga utili per il conseguimento dei fini dell'U.Co.M.E.S.A;
- c) esamina i rendiconti consuntivi ed i conti preventivi - con le relative relazioni - predisposti dal Consigliere Tesoriere che, una volta approvati dal Consiglio Direttivo, dovranno restare depositati presso la sede dell'Associazione a disposizione degli Associati che volessero prenderne visione per almeno i 15 giorni precedenti l'Assemblea indetta per la loro approvazione;
- d) delibera su ogni atto di carattere patrimoniale e finanziario eccedente l'ordinaria amministrazione;
- e) agisce per delega dell'Assemblea nei compiti che questa gli conferisce;
- f) nomina tra i suoi membri uno o due Vice Presidenti;
- g) incarica gli organi consultivi di studiare ed esprimere pareri su problemi specifici;
- h) ratifica le convenzioni stipulate dal Presidente con altre Associazioni di categoria.
- i) delibera sulle domande di adesione all'associazione ex art. 4.

Art. 12) IL PRESIDENTE

Il Presidente rappresenta l'Associazione avanti ai terzi ed in giudizio; può essere coadiuvato da uno o due vicepresidenti ed ha il compito di coordinare tutte le attività dell'Associazione in armonia al presente statuto e, in particolare,

- a) provvede all'esecuzione delle deliberazioni dell'Assemblea e del Consiglio Direttivo;
- b) prende, in caso di improrogabile necessità, decisioni di urgenza anche se di competenza dell'Assemblea o del Consiglio Direttivo, salvo ratifica da parte

dell'Organo competente che il Presidente dovrà convocare senza indugio con procedura d'urgenza;

- c) delega, d'accordo con il Consiglio Direttivo, eventuali incarichi speciali a persone appartenenti a ditte associate competenti in particolari problemi. Nell'eventualità di incarichi a persone estranee all'Associazione le stesse riceveranno le istruzioni dal Presidente e saranno, comunque, tenute ad agire entro le direttive generali dell'Associazione;

E' di diritto Presidente dell'Assemblea e del Consiglio Direttivo e dura in carica due anni. Può essere eletto Presidente anche chi abbia già fatto parte del Consiglio Direttivo nei due bienni consecutivi, precedenti l'elezione.

Scaduto il mandato presidenziale, il Presidente può essere nuovamente eletto membro del Consiglio Direttivo per la durata di due anni.

In ogni caso, il Presidente uscente rimane in carica con pieni poteri fino all'approvazione del rendiconto economico/finanziario dell'anno in cui si esaurisce la sua carica.

Art. 13 II COLLEGIO DEI PROBIVIRI

Il Collegio dei Probiviri è composto di tre membri effettivi e due supplenti, eletti dall'Assemblea.

Ogni controversia che eventualmente insorgesse tra gli Associati in relazione alla vita associativa, ovvero tra gli Associati e l'Associazione od i suoi organi, verrà devoluta alla cognizione esclusiva del Collegio dei Probiviri.

La decisione del Collegio verrà resa con lodo inappellabile avente natura di arbitrato irrituale.

Art. 14) ORGANI CONSULTIVI

L'Assemblea può costituire commissioni, comitati e gruppi di lavoro fra le imprese socie dell'Associazione per l'esame e lo studio di particolari problemi.

Ogni commissione, comitato o gruppo elegge nel suo seno un Presidente.

La convocazione di ogni singola commissione, comitato o gruppo viene fatta dal proprio Presidente quando lo ritenga opportuno, oppure su richiesta di due

membri del gruppo.

Le commissioni ed i gruppi si pronunciano sui problemi loro sottoposti dal Consiglio Direttivo o esprimono, d'iniziativa, pareri su specifici problemi che sottopongono al Consiglio Direttivo stesso.

Art. 15) COLLABORATORI

In aggiunta ai servizi che l'Associazione potrà richiedere alla Federazione cui aderisca, eventuali incarichi a persone, società od istituti potranno essere decisi dal Consiglio Direttivo e conferiti dal Presidente.

Il Presidente è garante verso l'Associazione del fatto che gli eventuali collaboratori agiscano nell'ambito delle direttive loro impartite.

Art. 16) POTERI DI SOTTOSCRIZIONE DEGLI ATTI CONTABILI

I singoli atti dell'Associazione relativi all'erogazione delle spese, agli incassi dei fondi ed al loro movimento, saranno disgiuntamente sottoscritti dal Presidente o dal Consigliere Tesoriere, con piena validità nei confronti dei terzi.

Art. 17) FONDO COMUNE

Il fondo comune è costituito dai contributi di associazione versati dagli Associati e dalle erogazioni fatte a qualunque titolo.

I contributi associativi non sono ripetibili, né trasferibili o trasmissibili.

L'Associato che per qualunque motivo cessa di far parte dell'Associazione non ha alcun diritto sul fondo comune.

Durante la vita dell'Associazione non possono essere distribuiti, neppure in modo indiretto, eventuali utili od avanzi di gestione, nonché fondi, riserve o capitale, salvo che la destinazione o la distribuzione non siano imposte dalla legge.

In nessun caso possono essere richieste anticipazioni all'Associazione.

Le deliberazioni relative alle spese per il funzionamento dell'Associazione devono essere sempre accompagnate dalla indicazione specifica dei mezzi per la loro copertura.

In caso di scioglimento dell'Associazione, per qualsiasi causa, il fondo comune sarà devoluto ad altra associazione con analoghe finalità o ai fini di pubblica utilità, sentito l'organismo di controllo previsto dall'art. 3, comma 190 della Legge 23 dicembre 1996 n. 622 e salva diversa destinazione imposta dalla legge.

Art. 18) CONTRIBUTI ASSOCIATIVI

Ciascun Associato è tenuto a versare all'Associazione i contributi associativi stabiliti dall'Assemblea su proposta del Consiglio Direttivo.

Nel caso di adesione con effetto al primo luglio, l'Associato sarà tenuto a versare, per l'anno in corso, la metà del contributo associativo.

Art. 19) ESERCIZIO SOCIALE - RENDICONTO ECONOMICO/FINANZIARIO

L'esercizio sociale inizia il 1° gennaio e termina il 31 dicembre.

Alla fine di ogni esercizio, il Consigliere Tesoriere dovrà predisporre il rendiconto economico/finanziario della gestione a consuntivo ed un conto preventivo per l'esercizio successivo da sottoporre all'esame ed all'approvazione del Consiglio Direttivo.

Art. 20) SCIOGLIMENTO

Lo scioglimento dell'Associazione potrà avvenire con deliberazione dell'Assemblea a maggioranza di tre quarti dei voti di tutti gli Associati.

Art. 21) NORME GENERALI

Per tutto quanto non è previsto dal presente Statuto si fa riferimento alle norme di legge ed ai principi generali dell'ordinamento giuridico italiano.